

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA NEL PORTO DI GENOVA.

CIG 9888682E86

ID GARA E-PROCUREMENT: G01740

DETERMINA A CONTRARRE N. 624 DEL 20.06.2023

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 1361 DEL 21.12.2023

COMMITTENTE:

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Porto di Genova - Palazzo San Giorgio
Via della Mercanzia 2, 16124 Genova

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

DOTT.EMANUELE PROFICE

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Dott. Mario Franzone

CONCESSIONARIO:

RTI FUORIMURO SHUNTING & RAIL (P.I. 01954750996)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA NEL PORTO DI GENOVA - CIG
9888682E86**

CONTRATTO

tra

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE C.F. 02443880988, con sede legale in Genova, Palazzo S. Giorgio, via della Mercanzia 2 - 16124, in persona del legale rappresentante pro tempore Commissario Straordinario Avv. Paolo Piacenza, in forza del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023,

e

Il R.T.I. costituito da:

FUORIMURO SERVIZI DI MANOVRA S.R.L. con sede in Genova (GE) Via Operai 8, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01954750996, Numero 447773 del R.E.A. di Genova, quale capogruppo mandataria;

FUORIMURO IMPRESA FERROVIARIA S.R.L. con sede in Genova (GE) Via Operai 8, Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 02845840996, N. REA GE-515210

Come costituito con atto Numero 122.604 del repertorio e Numero 16.726 della raccolta a rogito del dottor Michele BIAGINI Notaro residente in Genova, e registrato a Genova il 14/12/2023 n. 42038 serie 1t, in persona del Legale Rappresentante Guido Porta, nato a Genova (GE) il 17 giugno 1956, ivi domiciliato per la carica in Via Operai 8.

Premesse

- A. con determina a contrarre n. 624 del 20.06.2023, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria all'interno del porto di Genova, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- B. il bando relativo la procedura di gara in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26.06.2023 n. 2023/S 120- 380548, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5°serie n. 73 del 28.06.2023, sull'osservatorio regionale dei contratti pubblici, su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali e sulla piattaforma e-procurement dell'Ente in data 26.06.2023;
- C. con verbale prot. n. 49847 del 20.11.2023 la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D. con Delibera del Comitato di Gestione del 07.12.2023, Prot. n. 71/4/2023 del 7/12/2023, è stato approvato l'operato della Commissione e le risultanze della procedura di affidamento in concessione del servizio in oggetto in favore del costituendo RTI Fuorimuro Shunting&Rail, dando mandato al Commissario Straordinario di formalizzare i conseguenti atti per l'aggiudicazione e di procedere alla conseguente stipula del contratto di concessione;
- E. l'Autorità, con decreto n. 1361 del 21.12.2023, ha disposto l'aggiudicazione in favore del RTI Fuorimuro Shunting & Rail, per un valore pari ad euro 37.753.000,00 oltre IVA (di cui 163.000,00 quali oneri per la sicurezza) ed oltre opzione di rinnovo e proroga;
- F. l'aggiudicatario della concessione (di seguito denominato Concessionario) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice;
- G. in data 21.12.2023 è stato disposto il rilascio delle concessioni demaniali licenza arch. n. 3367, licenza arch. n. 3368, licenza arch. n. 3369, licenza arch. n. 3370 per l'occupazione delle aree ivi previste;
- H. il Concessionario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato speciale e relativi allegati, nonché il bando, il Regolamento e relativi allegati, il Progetto di assorbimento ed il Piano economico finanziario e relativa Relazione illustrativa - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Concessionario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- I. il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici - Rinvio

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, comprensivo del Progetto di Assorbimento, l'offerta economica, il Progetto di assorbimento, il Capitolato speciale.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- d) dalle pertinenti misure dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, il Concessionario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dall'Autorità.

L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia integralmente al Capitolato Speciale e agli ulteriori documenti sopra richiamati.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di interesse generale di manovra ferroviaria nel porto di Genova, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo

6, comma 4 lett. c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. In particolare, il servizio consiste nell'organizzazione, commercializzazione e gestione operativa della manovra ferroviaria così come meglio definita dal "Regolamento per l'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova" (di seguito il "Regolamento") di cui alla seduta del Comitato di Gestione di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure del 08.03.2023, e nel rispetto della normativa di settore con particolare rinvio alla Delibera n. 130/2019, e relativi allegati, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche "ART").

Il servizio di manovra ferroviaria viene erogato, in via esclusiva e a titolo oneroso, dal Concessionario a favore delle Imprese Ferroviarie/Terminalisti ed include, in particolare, le seguenti attività:

- i movimenti dai parchi di interscambio ai terminal portuali/impianti di servizio e viceversa;
- i movimenti all'interno degli impianti di servizio/terminal;
- le operazioni e servizi accessori connessi a quanto sopra.

Tali attività devono svolgersi presso gli impianti ferroviari del porto di Genova, come meglio descritti nel sopra citato Regolamento e relativi allegati.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Capitolato speciale, al Regolamento e agli altri allegati.

Art. 3 - Durata del Contratto e consegna del servizio

Il contratto ha durata di 5 anni (60 mesi) decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

L'Autorità potrà concordare con il Concessionario una dilazione nell'avvio del servizio, da rendersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla stipulazione del contratto, in ragione delle esigenze tecniche rappresentate dal concessionario, connesse in particolare alla messa in esercizio dei mezzi e all'eventuale acquisizione/estensione di abilitazioni o certificazioni di sicurezza relative ai mezzi stessi e/o al personale impiegato.

L'Autorità ha facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di cui al presente contratto, per un periodo non superiore a 2 anni (24 mesi). L'Autorità esercita la suddetta facoltà di rinnovo mediante comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. Il Concessionario, qualora richiesto, sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione

alla scadenza della concessione alle stesse condizioni economiche e nel rispetto delle medesime modalità operative, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, vale a dire per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo concessionario.

Art. 4 - Canone

Il Concessionario deve corrispondere a favore dell'Autorità un canone annuo per l'espletamento del servizio, il cui importo è quello risultante dall'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) al fatturato conseguito dal concessionario durante l'esercizio.

Il canone dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base dei dati consuntivati nell'esercizio precedente, mentre l'eventuale conguaglio sarà versato alla chiusura annuale della contabilità e comunque non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, fatto salvo il primo e ultimo anno della concessione in cui sarà proporzionato ai mesi di effettivo servizio nell'anno solare.

Resta escluso da tale importo il canone eventualmente dovuto dall'Impresa per le aree demaniali richieste in concessione per l'espletamento del servizio, che è regolato da separato atto a cui si rinvia.

Art. 5 - Tariffe e loro aggiornamento

Il Concessionario applica, per le prestazioni comprese nel servizio oggetto del presente contratto, le tariffe risultanti all'esito della gara, alla luce delle offerte migliorative presentate rispetto all'importo posto a base di gara, articolate per:

- Terminalizzazione a treno completo (tariffa per operazione di manovra);
- Terminalizzazione con scomposizione o composizione del convoglio (tariffa per operazione di manovra);
- Movimentazione a carro o gruppo di carri ferroviari (tariffa per operazione di manovra).

La tariffa per i servizi di terminalizzazione include le eventuali operazioni accessorie connesse (staffatura, manovra dei deviatori, protezione zone di intersezione/interferenza, l'aggancio/sgancio/svincolo dei locomotori e la rimozione/applicazione delle segnalazioni di coda del treno), nonché l'eventuale traslazione per l'esecuzione della verifica carico (VCO).

Le suddette tariffe saranno sottoposte a revisione annuale sulla base dell'indice ISTAT (FOI escluso tabacchi) relativo all'anno precedente (1° gennaio/31 dicembre); il concessionario dovrà trasmettere all'Autorità, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'articolazione delle tariffe applicate. La prima revisione opererà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto.

Il Concessionario dovrà pubblicare le tariffe sul proprio sito web, anche in esito all'aggiornamento annuale, e trasmetterle ad Autorità di Sistema Portuale per la pubblicazione sul proprio sito web.

Il Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi sull'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle fatture emesse agli utenti del servizio per i servizi resi.

Il Concessionario potrà offrire i servizi aggiuntivi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica: per tali servizi il concessionario si impegna a formulare ai richiedenti il miglior preventivo possibile, secondo il criterio dei costi effettivi di fornitura, maggiorati di un ragionevole margine di utile, in conformità con le delibere ART in argomento. Tali eventuali servizi non rientrano nell'ambito di esclusiva del concessionario per cui sono da ritenersi offerti in regime di concorrenza.

Il Concessionario potrà definire direttamente con gli utenti, mediante specifici rapporti contrattuali, l'erogazione di eventuali manovre accessorie e/o servizi accessori così come indicati in via esemplificativa e non esaustiva all'articolo 3 del Regolamento, nel rispetto degli standard di servizio e di sicurezza. Il prezzo di tali prestazioni dovrà essere basato sul criterio dei costi di fornitura effettivamente sostenuti, aumentati di un profitto ragionevole, in conformità alle delibere ART in argomento.

Art. 6 - Prestazioni e livelli di svolgimento del servizio

Il Concessionario si impegna a garantire lo svolgimento delle prestazioni di manovra ferroviaria oggetto del presente contratto per 24 h/giorno durante l'intero arco annuale; lo stesso, in base alla programmazione operativa, dispone l'articolazione dei turni di lavoro necessari per la copertura dei servizi richiesti e delle occorrenze professionali.

Il Concessionario prima dell'avvio del servizio, si impegna altresì ad istituire una sala operativa nel Comune di Genova, che dovrà curare la regia delle attività, la pianificazione in tempo reale – anche con appositi software – di tutte le operazioni di arrivo e partenza dei treni, programmati e straordinari. All'interno di tale sala dovranno essere presenti figure professionali altamente qualificate che coordinano il movimento

ferroviario con le attività di banchina, nonché pianificano e seguono le attività di manovra vera e propria, supervisionando le operazioni e curando i rapporti con le imprese ferroviarie.

RFI, a propria cura e spese, ha facoltà di prevedere la presenza in tale sala operativa di un proprio funzionario, con il ruolo di interfaccia per un miglior raccordo tra i vari soggetti ed in particolare con il Gestore della rete ferroviaria nazionale.

Il Concessionario si impegna ad indicare un referente, stabilmente presente nel porto o reperibile, responsabile dell'esecuzione e della sorveglianza del servizio, nonché degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Il Concessionario assicura in ogni caso il rispetto dei livelli di servizio – i quali devono assicurare il soddisfacimento delle richieste degli utenti – con particolare riferimento ai tempi e alle modalità, così come stabiliti dal “Programma di manovra” di cui all'art. 9 del Regolamento, prevedendo un livello di penali che dovrà essere definito previo accordo tra le parti secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

Il Concessionario è tenuto a pubblicare sul proprio sito web i livelli di servizio garantiti ed il relativo sistema di penali. È tenuto altresì a pubblicare sul proprio sito web il rapporto percentuale tra le operazioni soggette a penali ed il totale di operazioni svolte, sia con riferimento ai singoli utenti che alla totalità degli stessi. I suddetti dati sono pubblicati, con cadenza semestrale, entro tre mesi dalla conclusione del periodo di riferimento.

Il Concessionario è tenuto al pieno ed integrale rispetto di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, e nel relativo Piano Economico-Finanziario.

Si rinvia, per quanto qui non ulteriormente precisato, a quanto previsto dal Capitolato speciale e dal Regolamento.

Art. 7 - Programma delle attività

Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, redige e aggiorna – in collaborazione con i richiedenti i servizi, il Gestore dell'Infrastruttura, ed eventuali altri operatori di impianto – un documento di programmazione integrato – di seguito “Programma di manovra” – in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, ivi incluse l'avvio e la conclusione del servizio di manovra, con i relativi orari e le conseguenti rispettive

responsabilità; il documento di programmazione è redatto evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli.

Il Concessionario individua, d'intesa con i richiedenti servizi e il GI, tre fasce orarie (punta, media e morbida), eventualmente differenziate in relazione al giorno della settimana o al periodo dell'anno, che caratterizzano l'impianto portuale in relazione al traffico programmato.

Il Concessionario dovrà provvedere a definire una procedura per la gestione degli impatti sulle operazioni di manovra delle attività di ammodernamento e/o manutenzione straordinaria e revamping delle infrastrutture ferroviarie portuali, al fine di garantire il coordinamento con il soggetto che effettua gli interventi, con AdSP e, laddove opportuno, con il GI, e minimizzare le interferenze all'operatività.

Art. 8 - Dotazioni per l'esecuzione del servizio - mezzi di trazione

Il Concessionario si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilità delle dotazioni previste dal Capitolato speciale, unitamente alle ulteriori dotazioni dal medesimo Concessionario offerte e specificate nella propria Offerta tecnica allegata al presente contratto.

Il Concessionario, inoltre, attesta la disponibilità dei mezzi di trazione riportati nell'offerta tecnica, in forza della documentazione fornita all'Autorità.

Art. 9 - Penali

Il Concessionario, qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto riscontri, su segnalazione dell'utenza, che il servizio non viene effettuato nei termini previsti dall'art. 3 del Capitolato e dai connessi articoli del Regolamento (art. 3, 5 e 7), dovrà riconoscere a favore dell'utente, un importo - a titolo di penale - pari al 10% della tariffa relativa alla manovra ferroviaria interessata, salvo che dimostri che il fatto non è ad esso imputabile. Qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto, anche su segnalazione da parte dell'utenza, riscontri il mancato rispetto dei target di volumi di treni annui oggetto di valutazione dell'offerta tecnica al punto 17.1), verrà applicata una penale, in forma di sconto sulle tariffe del servizio di manovra per l'anno successivo a quello interessato, da riconoscersi a favore degli utenti del servizio. Tale sconto sulle tariffe sarà equivalente all'eventuale scostamento tra i volumi di treni riscontrati e quelli prospettati in sede di offerta.

Il Concessionario, inoltre, dovrà riconoscere agli utenti danneggiati le seguenti penali:

- una penale di euro 2.000 per ogni evento di mancata erogazione di un servizio di formazione e verifica, qualora offerto in sede di gara e imputabile al concessionario;
- una penale pari al 50% del valore dei servizi non erogati, o erogati in ritardo, a causa di un guasto di un mezzo di trazione non riparato o sostituito entro il termine di 2 ore.

Il Concessionario, nel caso in cui il Direttore per l'esecuzione del contratto riscontri, su segnalazione da parte dell'utenza, l'inosservanza delle tariffe o del Regolamento, un'inefficienza nella pianificazione del servizio, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione o rendicontazione da parte del concessionario, dovrà corrispondere all'Autorità una penale fissa pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) al giorno eventualmente anche in aggiunta rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo. Resta ferma in capo all'Autorità la facoltà di attivare l'esecuzione in danno ai sensi di legge nei confronti del Concessionario, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, altrimenti non sanabili.

Art. 10 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato speciale e dal Regolamento, nonché derivanti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica presentata dallo stesso ed allegata al presente contratto.

L'impresa è tenuta ad informare preventivamente AdSP di eventuali modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Inoltre i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere ad AdSP copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione.

Art. 11 - Clausola Sociale

Il Concessionario si impegna a rispettare, per tutta la durata del contratto, le previsioni contenute nel Progetto di Assorbimento presentato in sede di formulazione dell'offerta.

L'Autorità, in caso di accertati inadempimenti al suddetto Progetto, potrà applicare le penali previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale, ferma restando la facoltà di

risoluzione del contratto.

Art. 12 - Risoluzione

L'Autorità ha facoltà di risolvere il contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 176 e 108 del D.Lgs. 50/2016, nei casi e con le modalità previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale.

In particolare, l'Autorità ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto, qualora il Concessionario:

- Incorra nella violazione delle disposizioni del Capitolato Speciale relativamente al pagamento del canone, al rispetto delle norme previdenziali e in materia di sicurezza, ai livelli minimi da rispettare nello svolgimento del servizio;
- Non reintegri le garanzie di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale, eventualmente escusse, nel termine di 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Autorità;
- Interrompa o sospenda il servizio senza giusta causa;
- Manifesti reiterata inosservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti richiamati dal Capitolato Speciale;
- Subisca nel corso di un anno quindici penali;
- Si trovi in una delle ulteriori fattispecie previste dall'articolo 108 D. Lgs. 50/2016;
- Non consegua la sottoscrizione del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 165, co. 5 D. Lgs. 50/2016;
- Nel caso in cui il Concessionario disattenda il contenuto del Progetto di assorbimento avuto in particolare riguardo al numero dei lavoratori assorbiti, e/o al CCNL applicato e/o all'inquadramento contrattuale offerto;

Art. 13 - Recesso, cessazione e revoca

L'Autorità può recedere dal contratto o revocare la concessione secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario, con la firma del presente contratto, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria o indennitaria, nel caso in cui l'Autorità eserciti la suddetta facoltà di recesso.

Art. 14 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso in quanto il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato di non voler affidare alcuna prestazione in subappalto.

Art. 15 - Cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.

Art. 16 - Garanzia definitiva

Il Concessionario ha costituito in favore dell'Autorità idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. costituita mediante Polizza fidejussoria n. 190383635 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per l'importo di euro 1.510.120,00.-. La suddetta cauzione è prestata a garanzia del corretto svolgimento del servizio e dell'osservanza delle clausole del presente contratto.

Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una nuova garanzia ovvero estendere la durata di quella in essere, nel caso in cui l'Autorità dovesse esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 3 del presente contratto.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17 - Copertura assicurativa e norme di sicurezza

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale, ha stipulato e presentato all'Autorità la polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO), n. 1/85178/61/781922593/7 rilasciata da Unipolsai Assicurazioni - come integrata con appendice del 20.12.2023 - con massimale per sinistro non inferiore ad € 10.000.000,00 e massimale annuo non inferiore a 50.000.000,00 €, con validità non inferiore alla durata del servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora Il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione

prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Inoltre, il Concessionario assume in proprio ogni rischio di danni a cose e/o persone siano questi ultimi dipendenti o terzi, nell'ambito portuale di Genova e nei parchi di interscambio in cui si svolge il servizio.

Art. 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario indica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del presente contratto, e del quale intende avvalersi per tutti i rapporti giuridici da questo derivante sono i seguenti:

IT 77 H 05034 01424 000000022427 presso Banco BPM S.p.a.

Il Concessionario dichiara che le generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto sono:

Cognome e nome: Porta Guido C.F.: PRTGDU56H17D969Q

Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario si obbliga a garantire che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, (ANAC), ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L'ANAC verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere all'ANAC,

oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ANAC si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Concessionario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza in ordine a dati e informazioni, documenti e qualsiasi altra notizia di cui vengano a conoscenza e/o in possesso in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario non potrà, altresì, utilizzare detti dati presso terzi per fini estranei all'esecuzione del presente contratto. A tal fine Il Concessionario si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, (GDPR).

Gli obblighi di cui sopra resteranno validi per tutta la durata del contratto, nonché indefinitamente dopo il termine del medesimo.

Il Concessionario si impegna a mantenere indenne l'Autorità per qualunque danno venisse causato a terzi per l'inosservanza dei suddetti obblighi, nonché al risarcimento dell'eventuale danno causato alla parte medesima. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento che determina, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione *ipso jure* del presente contratto.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del

Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Concessionario si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

Il Concessionario, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-

organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

Art. 21 - Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto e ai fini di ogni comunicazione ad esso relativa, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale, riconoscendo che ogni comunicazione eseguita dall'Autorità presso il predetto indirizzo o via PEC al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, si intende validamente ed efficacemente eseguita.

Art. 22 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Autorità ed il Concessionario, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Genova.

Art. 23 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in forma elettronica con scrittura privata ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità, a corrispondere all'Autorità medesima le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati, per l'importo comunicato dalla Stazione Appaltante.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità, da appoggiare al seguente CODICE IBAN: IT67M0538701400000047013461 (BPER Banca) con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 9888682E86.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, e che lo stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova, *come da*

sottoscrizione digitale

Il Concessionario

(il legale rappresentante)

Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale

Allegati:

1) Capitolato Speciale;

- 2) DUVRI;
- 3) Fac simile offerta tecnica;
- 4) Fac simile offerta economica;
- 5) Garanzia Definitiva;
- 6) Polizza assicurativa;
- 7) Documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi;
- 8) Atto costitutivo RTI.